

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) TOMMASI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) APPIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 14/01/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 8/02/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo all'1/06/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni istruttorie non maturate per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, pari a € 1.110,57.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, stante la mancata produzione della lettera liberatoria, unico documento atto a dimostrare l'effettiva estinzione del finanziamento;
- nel merito, la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up-front*, come chiaramente specificato in contratto;
- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor* della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ha allegato copia della liberatoria.



DIRITTO

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal o parzialmente recepita, inattuata stata compiutamente trasposta risultare è nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con consequente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.



Nel merito, il Collegio rileva la natura up front delle commissioni istruttoria, trattandosi di corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto. Ritiene pertanto il Collegio che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	•	120
rate scadute	•	49
rate residue		71
TAN		4,65%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,36%

111					restituzioni			
n/c	v		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
(C)	comm. istruttoria	(up front)	€ 1.850,95	€ 1.095,15 🔾	€ 691,51 🖭	0		€ 691,51
\circ				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	•		€ 0,00
\circ				€ 0,00 ♀	€ 0,00 €			€ 0,00
:()				€ 0,00 □	€ 0,00 €	\circ		€ 0,00
\circ				€ 0,00 ♀	€ 0,00 ○	•		€ 0,00
3				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	Ō		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 692
interessi legali	no	•

P.Q.M.

- Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 692,00.
- Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI